CAMERA DEI DEPUTATI N. 3054

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FERRI MARIO e FRASCA

Presentata il 26 giugno 1974

Costituzione della provincia di Melfi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La esigenza della istituzione della provincia di Melfi, oggi sempre più di larga risonanza per le manifestazioni concordi della stampa, delle organizzazioni più varie, dei cittadini di ogni partito, fu avvertita all'inizio della costituzione del Regno d'Italia da persona non nativa del luogo, tuttavia professionalmente qualificata a dare giudizi di buona amministrazione. Fu uno dei primi sottoprefetti dell'allora circondario di Melfi, il sottoprefetto Enrico Pani Rossi, che in un suo volume dichiarò che il melfese meritava di formare un nucleo amministrativo autonomo, giudicando che per arbitrio era stato congiunto ad altri territori contermini, ma non affini, avendo economia e centro proprio.

Invero motivi di ordine geografico, topografico, storico, economico e sociale giustificano l'esigenza suddetta.

Il melfese degrada dal verdeggiante Vulture verso l'Ofanto, sino alle falde delle Murge pugliesi, in una situazione topografica che non fu una delle ultime ragioni del primato che Melfi ebbe nella storia come centro di vita politica, sede di concili, fra cui famoso quello del 1059, indetto da Papa Nicolò III, e più tardi luogo preferito di riposo estivo degli Svevi, soprattutto di Federico II, che in quel castello promulgò nel 1231 le famose costituzioni dette perciò « Melfitane ».

Come economia il melfese ha un fertile territorio, parte coltivato a seminativi, parte a ulivi, alberi da frutta nella parte collinare, parte destinato a prati, o tenuto a pascolo, parte coperto da boschi di querce, di castagni, di faggi, di abeti nelle parti montagnose. Questa economia garantisce l'autosufficienza, che sarà vieppiù incrementata dalla trasformazione fondiaria in corso di una larga zona, ricca di acque. Si aggiunga altresì il fatto della facilità dei commerci per essere il melfese attraversato da strade verso Napoli, verso Barletta e verso il mare Jonio, con due linee ferroviarie, l'una la Foggia-Potenza, l'altra la Rocchetta-Gioia del Colle.

Cosicché la provincia di Melfi verrebbe ad essere costituita dai 17 comuni dell'antico circondario omonimo (Melfi, Atella, Barile, Forenza, Ginestra, Lavello, Maschito, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele e Venosa).

Con i suddetti 17 comuni la nuova provincia di Melfi avrebbe una superficie di ettari 166.388 e una popolazione di 147.352 abitanti, con densità di 90 per chilometro, eguagliandosi per numero di abitanti a diverse delle province esistenti, ed alcune superando per superficie.

Quanto finora esposto circa la composizione della costituenda provincia forma oggetto del-

l'articolo 1 della proposta di legge che si viene a sottoporre alla Camera dei deputati. Gli altri articoli hanno carattere conseguenziale e quasi esecutivo. Notevole la destinazione a degna sede per gli uffici dello storico castello, ora proprietà dello Stato, come è disposto nell'articolo 3.

Né il distacco dalla provincia di Potenza dei 17 comuni dell'originario circondario di Melfi altera le dovute proporzioni.

Infatti la provincia di Potenza, così come è attualmente costituita, è una delle più vaste di quelle esistenti, cosicché sembra consentito poter differenziare la regione del Vulture con le sue caratteristiche geografiche, topografiche, storiche, economiche e sociali, che la contraddistinguono, imponendone l'autonomia per una più conveniente ripartizione amministrativa.

In vista di tale vantaggio di evidente pubblico interesse è lecito far voti che la Camera dei deputati approvi con la presente proposta di legge la costituzione della nuova provincia di Melfi, sulla base delle istanze della popolazione interessata, espresse nelle formali deliberazioni, mai revocate, dai competenti consigli comunali, nonché sulla base del necessario parere da formularsi dalla Regione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È istituita la provincia di Melfi, con capoluogo Melfi. Cessano di far parte della provincia di Potenza e costituiscono la provincia di Melfi i seguenti comuni: Atella, Barile, Forenza, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Pescopagano, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele e Venosa.

ART. 2.

Il personale della provincia di Melfi sarà tratto in un primo momento, per quanto è possibile, da quello in servizio presso l'attuale provincia di Potenza.

ART. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici è incaricato di provvedere all'allestimento ed alla attrezzatura in Melfi, degli uffici statali e dell'amministrazione provinciale, utilizzando lo storico castello, ora di proprietà dello Stato, ed apprestando i nuovi edifici necessari.

Alla relativa spesa, prevista in 500 milioni, sarà provveduto con fondi da prelevare da quelli stanziati per l'esecuzione delle spese pubbliche straordinarie del Provveditorato alle opere pubbliche della Lucania per l'esercizio 1974-1975.

La nuova amministrazione provinciale rimborserà allo Stato la quota spesa di sua competenza entro cinque anni dall'avvenuta erogazione.

ART. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dai ministri competenti, potrà essere fatto obbligo alle due province di Potenza e di Melfi di provvedere in consorzio a determinate spese o servizi di carattere obbligatorio.

ART. 5.

I ministri competenti provvederanno alla costituzione degli organi e degli uffici dalla nuova provincia, in modo che possano incominciare a funzionare il 1° gennaio 1975.

Il Ministero dell'interno nominerà un commissario che avrà facoltà di stipulare contratti e di assumere qualunque impegno per il funzionamento della nuova provincia, con deliberazione da sottoporre all'approvazione del ministro stesso.

ART. 6.

Tutti gli affari amministrativi e giudiziari pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso la prefettura ed organi della provincia di Potenza, relativi a cittadini ed enti dei comuni di cui all'articolo 1, passeranno ai rispettivi organi ed uffici della provincia di Melfi.

Il Governo potrà, per quanto occorra, procedere alla revisione ed armonizzazione delle attuali circoscrizioni giudiziarie con la nuova ripartizione provinciale.

ART. 7.

I ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni nei bilanci di loro competenza per il funzionamento della nuova provincia, ed a procedere alla revisione delle circoscrizioni finanziarie per armonizzarle con l'ordinamento territoriale della nuova provincia.